

Attualità

Amministratori ben pagati. Sono utili

14 Settembre 2006

Anche in assenza di una specifica norma antielusiva l'ufficio può valutare la congruità dei compensi



Con la sentenza 17/7/2006, n. 35, la Commissione tributaria provinciale di Siena ha riproposto la questione del potere di accertamento del Fisco rispetto alla valutazione dei costi d'impresa e, in particolare, di quelli legati alla indeducibilità dei compensi pagati agli amministratori, ove eccedenti il limite della "congruità". Per i giudici toscani, l'inattendibilità e la conseguente indeducibilità dei compensi agli amministratori è sempre

riscontrabile dall'analisi dei valori di bilancio, ove risulti evidente una sproporzione tra costi e utile d'esercizio. Peraltro, nel caso specifico, i compensi, oltre a essere antieconomici, contrastavano anche con i verbali assembleari con i quali i soci ne avevano fissato la misura.

La questione, peraltro, ha già da tempo coinvolto anche la Corte di cassazione in un'interessante contrasto giurisprudenziale e, all'interno di tale quadro, potrebbero delinearsi nuovi scenari elusivi derivanti dalla innovata modalità di tassazione degli utili derivanti da partecipazioni in società di capitali che, come è noto, è stata profondamente modificata dalla riforma Ires.

Sindacabilità dei compensi

L'entità del compenso amministratore è decisione che, nella generalità dei casi, spetta all'assemblea dei soci (articolo 2364, c.c.), salva l'ipotesi di amministratori investiti di particolari cariche, per i quali la misura del compenso è stabilita dall'organo amministrativo (articolo 2389, comma 3, c.c.)(1).

Punto assai spinoso e controverso è, comunque, se la misura dei predetti compensi possa essere disconosciuta dal Fisco; una prima pronuncia con la quale tale tesi fu riconosciuta condivisibile si

ebbe con la sentenza 27/9/2000, n. 12813, della Corte di cassazione: veniva affermato un principio generale secondo cui l'Amministrazione può ben valutare la congruità di costi e ricavi a prescindere dalla contestazione della loro veridicità.

La questione, come peraltro anche nel caso affrontato dai giudici senesi, era inerente i compensi amministratore di società in nome collettivo, ma la vicenda assumeva contorni generali, laddove nella sentenza veniva affermato che *"per quanto attiene ai compensi degli amministratori delle società in nome collettivo, la loro deducibilità, riconosciuta dall'art. 62, D.p.r. 917/86 indipendentemente dal fatto che gli amministratori siano o non siano soci, non significa che gli uffici finanziari siano vincolati alla misura indicata in deliberazioni sociali o contratti, e ciò a prescindere dall'invalidità di questi atti sotto il profilo civilistico"*.

Tale posizione suscitava molte critiche dottrinali, essenzialmente fondate sul fatto che, mentre nel precedente Testo unico (Dpr 597/1973) era prevista una soglia massima per legittimare la deducibilità fiscale del compenso degli amministratori-soci parametrata alla misura corrente degli emolumenti spettanti ad amministratori non soci, con l'entrata in vigore del Dpr 917/1986 questo parametro è stato abrogato.

In tal senso, sia nel precedente articolo 62 sia nell'attuale articolo 95 del Dpr 917/1986 non vi è traccia di alcun tetto limite quale condizione necessaria per la deduzione fiscale del compenso. Da qui, la tesi dottrinale secondo cui la misura del compenso non sarebbe oggetto di possibile sindacato di congruità da parte del Fisco. Questa tesi, peraltro, è stata confortata da altre pronunce della Suprema corte(2), in cui emerge chiaramente la non sindacabilità della misura del compenso, ove si afferma che: *"questo orientamento è basato sul fatto che l'art. 62, D.P.R. 917/1986, nella sua nuova formulazione introdotta dal testo unico, non prevede più il richiamo a un parametro da utilizzare nella valutazione della entità dei compensi, per cui l'interprete non può che prendere atto della modificazione normativa e concludere per l'inesistenza del potere di verificare la congruità delle somme date ad un amministratore di società a titolo di compensi per l'attività svolta"*.

Ires e compensi amministratore

Il contrasto emerso nella giurisprudenza della Suprema corte ha ripetutamente prodotto sentenze alternativamente ispirate a entrambe le tesi; è evidente che esso non potrà che essere risolto con una pronuncia a Sezioni unite(3).

In attesa di ciò, è comunque possibile sviluppare qualche riflessione in ordine anche al mutato scenario che la riforma Ires ha apportato al problema specifico, relativamente a una ulteriore

possibilità dell'Amministrazione finanziaria di sostenere la propria posizione per gli anni di imposta 2004 e seguenti.

Tale scenario, infatti, si configurerebbe ove si affermasse una tendenza delle imprese a ricercare forme di ripartizione degli utili mediante l'utilizzo di metodi alternativi allo stacco del dividendo e a trasformare ciò che, nella sostanza, è una distribuzione di utili, ma che, nella forma, è qualcosa di diverso.

A tale riguardo, una particolare forma di distribuzione indiretta degli utili potrebbe divenire proprio quella dei compensi agli amministratori-soci, e questo proprio nella particolare ipotesi in cui gli stessi eccedano limiti ritenuti non compatibili con il volume di affari della società che li eroga.

Infatti, nei casi in cui si ricompensa un socio-amministratore in maniera abnorme, si può configurare, di fatto, una distribuzione di utili dissimulata dietro lo schermo dell'erogazione di un compenso che, ovviamente per la parte in eccesso, viene attinto da risorse che, se non erogate in tale forma, giungerebbero al medesimo soggetto quale quota di utile spettante.

In tal senso, non può sfuggire il fatto che, per effetto della parziale doppia imposizione introdotta dalla riforma Ires sulla distribuzione dei dividendi (società/socio persona fisica, imponibili per il 40 per cento), una distribuzione diretta di utile ai soci subirebbe un carico tributario complessivo ben più oneroso(4) che una distribuzione "indiretta".

Profilo elusivo della distribuzione indiretta

Tutte le pronunce della Suprema corte in materia di compensi amministratore non congrui si riferiscono a periodi di imposta in cui era ancora in vigore l'Illor, cosicché, in presenza di quell'imposta che colpiva i redditi di impresa, ma non quelli da lavoro, l'erogazione di un compenso amministratore consentiva alla società una deduzione ai fini dell'Illor, senza che vi fosse alcuna forma di prelievo compensativo sull'emolumento percepito dall'amministratore-socio(5).

Tale vantaggioso arbitraggio fiscale è stato praticamente eliminato con l'introduzione dell'Irap(6) e, quindi, nel contesto impositivo che è intercorso dall'abolizione dell'Illor(7) all'entrata in vigore dell'Ires(8), percepire utili sotto forma di compensi non ha più prodotto effetti sostanziali in termini di risparmio di imposta(9). Al contrario, è del tutto evidente che, a partire dall'anno di imposta 2004, le ragioni dell'Amministrazione finanziaria tendenti alla ricerca di manovre elusive finalizzate a contrarre il risultato di esercizio e l'utile societario tramite l'erogazione di compensi amministratore ai soci ritroveranno una nuova prospettiva proprio nel fatto che, con l'abolizione del credito di imposta e l'introduzione di esenzioni solo parziali sulla tassazione dei dividendi, non è più irrilevante, sotto il profilo fiscale, che una distribuzione di utili avvenga in maniera diretta (dividendo) o indiretta (compensi amministratore-socio eccedente il limite della congruità), in

quanto la scelta per la seconda ipotesi potrebbe consentire potenziali aggiramenti del regime fiscale proprio dei dividendi.

Alla luce, quindi, del potenziale risparmio fiscale elusivo ora nuovamente ottenibile dalla "*trasformazione*" dei dividendi in compensi, l'Amministrazione finanziaria potrebbe trovare un ulteriore sostegno alle proprie pretese.

NOTE:

1) A meno che lo statuto non affidi anche questa decisione all'assemblea.

2) Tra queste, si ricorda la sentenza 31/10/2005, n. 21155.

3) Richiesta, peraltro, già avanzata con la sentenza 20/6/2002, n. 9024.

4) Peraltro, l'opzione per il regime di trasparenza fiscale potrebbe risolvere il problema della duplicazione impositiva, ma alcuni contribuenti potrebbero orientarsi a non optare per la medesima perché, ad esempio, ritengono più opportuno cercare di posticipare una distribuzione di utili al fine di renderli imponibili in annualità più favorevoli e convenienti per i soggetti percettori.

5) All'epoca in questione, il compenso era inquadrato quale reddito di lavoro autonomo.

6) Istituita con il Dlgs 446/1997, in vigore dal 01/01/1998.

7) Abrogata con l'articolo 36, comma 1, lettera b), Dlgs 446/1997, con effetto dal 01/01/1998.

8) Entrata in vigore con il Dlgs n. 344/2003, con effetto dal 01/01/2004.

9) Un minimo vantaggio fiscale complessivo permaneva solo nell'ipotesi, alquanto remota, di differenziale positivo tra l'aliquota Irpeg della società e le aliquote marginali Irpef del percettore del compenso. Peraltro, un calcolo completo per valutare la convenienza nel porre in essere l'operazione in esame non potrà non tener conto anche del carico previdenziale a cui è assoggettato il compenso percepito per l'opera prestata in qualità di amministratore.

di

Antonio Zappi

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/amministratori-ben-pagati-sono-utili>